



REPUBBLICA ITALIANA

Ord. n. 576

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Anno 2006

PER IL PIEMONTE

R.G. n. 1047

- 2[^] Sezione -

Anno 2006

composto dai Signori:

- Giuseppe CALVO - Presidente
- Ivo CORREALE - Referendario
- Emanuela LORIA - Referendario, estensore

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.

Visti l'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;

Visto il ricorso per la presentazione di motivi aggiunti n. **1047/2006**, depositato in data 7 novembre 2006, proposto da:

LAC – Lega per l'Abolizione della Caccia – Sede Nazionale, in persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Consiglio, con sede in Milano,

- LAC – Lega per l'Abolizione della Caccia – Sezione Piemonte, in persona del legale rappresentante Mauro Cavagliato, con sede in Torino,

- Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante Massimo Tettamanti, con sede in Varese,

- ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, in persona del

Coordinatore Regionale e legale rappresentante Giovanni Pallotti,
con sede in Roma,

- Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, in persona del Presidente
e legale rappresentante Vanda Bonardo, con sede in Torino,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Fenoglio, Lorenzo Fenoglio
e Mia Callegari ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli
stessi in Torino, via P. Palmieri n. 51,

c o n t r o

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata, domiciliata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona

e nei confronti di

Comprensorio Alpino, CA TO2 Alta Valle Susa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato, domiciliato e difeso
dall'prof. avv. Paolo Scaparone

e di

Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, domiciliato e
difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone,

e di

Azienda Faunistico Venatoria Albergian, in persona del legale
rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Simonelli e
Giovinazzo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Paulicelli in Torino, via Cavalli n. 36,

e di

ATV Castello di Favagrossa, ATV Il Serraglio, AFV Lago di Sartirana

1, ATV Senese, ATV Lenta 1, ATV Arbirui, ATV Selvagavazzana, AFV Le Colombare, AFV La Chiaranta, ATV Selvapiana, ATV Valchisone, ATV Tenuta Pollenzo, ATV Bozzole, ATV La Bombonina, AFV AL 145 Cassine, ATV Castelnuovo Bormida, AFV Sezzadio, AFV Il Bandiasso, ATV Albera AL 12, ATV Lavagnina, AFV Malvicino, AFV Cuccolo Monferrato, AFV SRL, ATV Montecacuto Miogliola, ATV Roccagrimalda, AFV Montecastello, ATV Casa Castellini, AFV Ceresole d'Alba, AFV Isola d'Asti, ATV La Baraggia, ATV La Quercia, ATV Il Mostarolo, ATV Germano Reale, ATV Mandria, ATV La Starna, ATV Villarboit, AFV di Borgo d'Ale, AFV di Roasio, AFV di Alice Castello, tutte in persona dei legali rappresentanti pro tempore, difesi dagli avv.ti R. Fusco e C. Orlandi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Marco Yeuillaz in Torino, via Maria Vittoria n. 6;

intervenienti ad opponendum

e di

Comune di Massello (TO), Comune di Usseaux (TO) e Comune di Fenestrelle, in persona dei Sindaci pro tempore, difesi dagli avv.ti Simonelli e Giovinazzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Paulicelli in Torino, via Cavalli n. 36;

intervenienti ad opponendum

e di

Ente Produttori Selvaggina; AFV Vallancrò; AFV Cascina Emanuele; AFV San Grato; AATV Moncestino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, difesi dagli avv.ti Simonelli e

Giovinazzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Paulicelli in Torino, via Cavalli n. 36;

**intervenienti ad opponendum
per l'annullamento, previa sospensione,
in toto e/o in parte qua,**

- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 104-3625 in data 2 agosto 2006 (L.R. 70/96 – Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori Alpini e negli Ambiti Territoriali di Caccia stagione venatoria 2006-2007. Integrazioni e modifiche della D.G.R. n. 51-3143 del 12.6.2006 di approvazione del calendario venatorio regionale e della D.G.R. n. 44-15252 del 30.3.2005 di approvazione dei Piani di Programmazione per la gestione degli Ungulati Selvatici), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 del BUR n. 32 in data 10 agosto 2006, unitamente all'Allegato 1 (Piani di Prelievo Selettivo) – doc. 1/1; all'Allegato 2 (Organizzazione ed Attuazione del Prelievo Selettivo) – doc. 1/2; all'Allegato 3 (PPGU – Distretti) – doc. 1/3, nella parte in cui delibera “di approvare i piani di abbattimento selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo giorno, ad eccezione del cinghiale) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell'Allegato A”; di “approvare le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo contenute nell'Allegato B”;
- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 105-3626 in data 2 agosto 2006 (Approvazione dei piani di abbattimento

nelle aziende faunistico-venatorie e dell'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2006/2007), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 del BUR n. 32 in data 11 agosto 2006, unitamente all'Allegato 1 (Elenco delle Specie Oggetto di Prelievo Venatorio) – doc. 2/1, nella parte in cui delibera “di approvare a) i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; b) l'elenco delle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie; c) la modifica dei periodi dell'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”;

nonché ed in ogni caso

per l'annullamento, previa sospensiva

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi alle predette deliberazioni impugnate, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 “Adempimenti conseguenti le ordinanze del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in merito all'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni di carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui alla DGR 104-3625 del 2.8.2006”, pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre 2006, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti

depositati in data 7 novembre 2006;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Comprensorio Alpino, CA TO2 Alta Valle Susa, dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese e dell'Azienda Faunistico Venatoria Albergian;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* proposto da Azienda Agri-Turistico-Venatoria Castello di Favagrossa, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Il Serraglio, Azienda Faunistico-Venatoria Lago di Sartirana 1, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Senese, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Lenta 1 di Bernardi Marco, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Arborio, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Selvagavazzana, Azienda Faunistico-Venatoria Le Colombare, Azienda Faunistico-Venatoria La Chiaranta, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Selvapiana, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Valchisone, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Tenuta Pollenzo, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Bozzole, Associazione Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Bombonina, Azienda Faunistico-Venatoria Al 145 Cassine, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Castelnuovo Bormida, Azienda Faunistico-Venatoria Sezzadio, Azienda Faunistico-Venatoria Il Bandiasso, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Albera Al 12, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Lavagnina, Azienda Faunistico-Venatoria Malvicino, Azienda Faunistico-Venatoria Cuccolo Monferrato, Azienda Faunistico-Venatoria Srl, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Monteacuto Miogliola, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Roccagrimalda, Azienda Faunistico-Venatoria

Montecastello, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Casa Castellini, Azienda Faunistico-Venatoria Ceresole d'Alba, Azienda Faunistico-Venatoria Isola d'Asti, Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Baraggia, Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Quercia, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Il Mostarolo, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Germano Reale, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Mandria, Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Starna, Azienda Agri-Turistico-Venatoria Villarboit s.r.l., Azienda Faunistico-Venatoria A.F.V. di Borgo d'Ale, Azienda Faunistico-Venatoria A.F.V. di Roasio, Azienda Faunistico-Venatoria A.F.V. di Alice Castello;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* proposto da Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.), Sezione regionale Piemonte, in persona del Presidente, sig. Di Gregorio Alessandro; Azienda Faunistico Venatoria Valloncrò, in persona del Direttore concessionario, sig. Vittorio Garrone; Azienda Faunistico Venatoria Cascina Emanuele, in persona del Direttore concessionario, dott. Riccardo Garrone; Azienda Faunistico Venatoria San Grato in persona del Direttore concessionario, dott. Fulvio Brusa; Azienda Agri Turistico Venatoria Moncestino, in persona del Direttore concessionario, dott. Fulvio Brusa;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* proposto dal Comune di Massello, in persona del Sindaco pro tempore; dal Comune di Usseaux, in persona del Sindaco pro tempore, e dal Comune di Fenestrelle, in persona del Sindaco pro tempore;

Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria;

Comparsi per la parte ricorrente gli avv.ti Callegari e Fenoglio, per la Regione l'avv. Magliona, per il Comprensorio Alpino, CA TO2 Alta Valle Susa e l'Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese l'avv. Scaparone e per le Aziende Faunisto Venatorie intervenienti l'avv. La Porta, su delega dell'avv. Orlandi;

Considerato che la delibera regionale in data 6 ottobre 2006 n. 2-3973 ha approvato, "per i motivi indicati in premessa i piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale";

Considerato che l'impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, nella parte relativa all'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, delle variazioni del carniere stagionale e delle variazioni del periodo di prelievo, così come riportati nell'allegato alla stessa deliberazione, non risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si esprime: "ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall'INFS in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e valutazioni tecniche, assunte dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, di seguito sintetizzate:

- nell'elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei risultati dei censimenti dell'anno precedente,

come indicato nel parere INFS, ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di censimento rispetto all'ultimo anno”;

che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali rilievi formulati nel citato parere dell'I.N.F.S. con riguardo a diverse incongruità delle tecniche di censimento e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai piani di prelievo dei caprioli relativi a diversi distretti;

che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti annuali, dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce;

che, inoltre, il parere reso dall'I.N.F.S. con nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 6823, attiene esclusivamente al periodo di prelievo e al carniere stagionale autorizzabili e non investe le questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006 in merito ai piani di prelievo;

P. Q. M.

accoglie la suindicata domanda cautelare relativamente all'approvazione dei piani di prelievo selettivo, alle variazioni del cantiere stagionale e alle variazioni del periodo di prelievo, con riguardo alla specie del capriolo, così come riportati nell'allegato della deliberazione impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Torino, 15 novembre 2006.

Il Presidente

L'Estensore



Il Segretario